



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Giunta Regionale**

**Disegno di Legge concernente:  
“Disposizioni per la formazione del Bilancio  
annuale e pluriennale della Regione”  
(Legge finanziaria 2010)**

Disegno di legge concernente: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
della Regione (Legge Finanziaria 2010)

RELAZIONE

PREMESSA

Il Programma Regionale di Sviluppo e la manovra finanziaria 2010 sono la terza tappa del percorso iniziale di questi primi mesi della legislatura, avviata sotto il pesantissimo onere della crisi economica e dalla svolta positiva imposta dalla fine anticipata della legislatura scorsa conclusa senza il bilancio approvato.

Fino ad ora, attraverso la finanziaria 2009 (maggio) e la manovra integrativa (luglio), ci si è mossi all'interno di uno schema preordinato da altri. Ora lo schema, pur sempre condizionato da fattori esterni e contingenti, è più propriamente dell'attuale governo. È legittimo, anzi doveroso, domandare quali siano le novità.

Il primo importante elemento è rintracciabile nella cultura politica da cui si è partiti per questa avventura di governo, che è stato sintetizzato, nel titolo dato al PRS: "Lo sviluppo nasce dall'io!". Può sembrare uno slogan oscillante tra banalità demagogica ed ermetismo filosofico.

Importante è che non sia inteso in questo modo!

Il concetto parte invece da una constatazione che si ritiene realistica, per niente astratta, fondata su un dato storico: per decenni lo sviluppo in Sardegna è stato affidato a fattori materiali che si sono rivelati incapaci di determinare stabili effetti positivi sulla società e sull'economia della Sardegna, che possono essere, per semplicità, sintetizzati, in: i "flussi finanziari" e il "territorio".

Fin dai tempi lontani del Piano di Rinascita lo sviluppo è stato delegato strutturalmente e meccanicisticamente alla disponibilità di ingenti risorse finanziarie da destinare a investimenti produttivi e infrastrutture indirizzati alla modernizzazione della società sarda. L'industrializzazione forzata determinò la creazione di poche industrie e di una scarsa ed insufficiente infrastrutturazione del territorio.

In questo contesto, la manovra con cui si apre effettivamente la legislatura si pone, invece, obiettivi immediati e concreti:

- a) Questa volta, veramente, si ferma la crescita dell'indebitamento. Fino al 2009 le anticipazioni di entrate future, poi trasformate in autorizzazioni a mutuo, avevano nascosto l'innalzamento dei debiti. Quest'anno si fa sul serio. E il disavanzo comincerà a scendere realmente e si provvederà anche alla cancellazione di una prima quota di residui passivi.
- b) La finanziaria che si propone è una legge snella, libera da norme intrusive che ne facevano un testo omnibus generatore di continue modifiche delle leggi di settore. È il primo passo verso la semplificazione delle leggi e verso il rispetto della chiarezza interpretativa.
- c) Il divieto di norme intrusive nella finanziaria viene introdotto nella legge di contabilità in modo da stabilizzare questa prassi. Il Consiglio Regionale deve tornare a produrre leggi organiche, e non continuamente leggi provvedimento. Le eccezioni e le urgenze potranno trovare spazio, se realmente giustificate, in appositi disegni di legge collegati al bilancio da approvare successivamente e con un quadro finanziario definito dalla avvenuta approvazione della manovra.
- d) Gli incrementi di entrate, derivati dal nuovo regime previsto nel titolo III dello Statuto, saranno in gran parte impiegati per ripianare una quota del debito della Regione e in parte per risanare le ASL. Avanza una somma di circa 300 milioni di euro, che si propone di utilizzare in investimenti per obiettivi strategici, anziché spalmare piccole somme per piccoli obiettivi.

Le tre strategie sono:

- a) le infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive;
- b) le politiche del lavoro e di contrasto alla povertà;
- c) gli interventi per l'istruzione, la formazione professionale e la ricerca scientifica.

Se questo metodo sarà approvato dal Consiglio Regionale si avrà ogni anno una disponibilità significativa per la strategia dello sviluppo.

Alcuni interventi possono presentare un diverso significato e meritano un cenno a parte:

- la disposizione che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il credito di imposta. Per quest'anno è rivolto alle piccole organizzazioni che decideranno di assumere o di mantenere l'occupazione in essere. Nei prossimi anni, se la sperimentazione andrà a buon fine, si potranno orientare le risorse verso attività destinate allo sviluppo aziendale.;
- l'accantonamento di euro 150.000.000 per un fondo di garanzia destinato ad agevolare l'accesso al credito delle imprese.

## COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 5 articoli, oltre alle disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

L'ARTICOLO 1 reca le disposizioni di carattere finanziario ed istituzionale. Come già annunciato nella premessa, viene meno la disposizione di reperire nuove entrate, per fronteggiare spese d'investimento, mediante ricorso all'indebitamento. Tali spese insieme a quelle correnti, trovano per la prima volta dopo parecchi anni copertura nelle entrate regionali effettive. Entrate che beneficiano dei risultati ottenuti dalla nota "vertenza" che ha radicalmente modificato il relativo regime portando dal 2010, circa 1,4 milioni di euro in più rispetto all'esercizio precedente.

I commi 1 e 2 autorizzano (comma 1) l'Amministrazione regionale a finanziare mediante indebitamento, per un importo complessivo di euro 1.800.000.000, la copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 2009. La contrazione dei mutui è effettuata solo per effettive esigenze di cassa e per una durata non superiore a trenta anni (comma 2).

Il comma 3 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute nel fondo nuovi oneri legislativi, ivi comprese quelle relative al ddl collegato alla presente manovra.

I commi 4 e 5 determinano rispettivamente:

- nella apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento, rispetto agli importi fissati dalle rispettive leggi.

Il comma 6 quantifica in euro 800.000 per l'anno 2010 gli oneri derivanti dalla liquidazione di società a partecipazione regionale e la spesa di euro 4.000.000 per la liquidazione delle società SIGMA Invest e Fluorite di Silius.

Il comma 7 riporta le competenze in materia di ricerca scientifica sulla B-talassemia, sul metabolismo e il progetto AKEA in capo all'Assessorato della Sanità.

Con il comma 8 si intende proporre l'attivazione dell'istituto del leasing immobiliare per la realizzazione di un programma di infrastrutture pubbliche di rilevanza strategica regionale, mediante l'assunzione di un impegno pluriennale ventennale.

Tale istituto, ricompreso nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06) quale procedura ordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche, consente di avvalersi anche di figure, quali il general contractor, per la realizzazione di rilevanti e complesse infrastrutture pubbliche con avvio del solo progetto preliminare il cui pagamento viene totalmente anticipato dal realizzatore.

Il pagamento in capo alla Regione delle opere così realizzate decorre solo dopo il collaudo delle stesse.

Il comma 9 reca modifiche alla legge regionale n. 11/2006 (legge di contabilità):

- la lettera a) introduce limitazioni al contenuto della legge finanziaria, al fine di renderla più snella e consentirne una rapida approvazione, entro i termini di legge, con la conseguente possibilità di programmare la spesa in maniera consapevole, razionale ed efficace. In tale ottica si prevede, quindi che la legge finanziaria non possa contenere: le disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di settore e le condizioni degli stessi interventi e le norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione Regionale e degli Enti e Agenzie sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente. Le norme aventi tali contenuti potranno costituire oggetto di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.

- La lettera b) integra l'articolo relativo al fondo di riserva per la revisione dei prezzi, tale intervento è legato all'esigenza di disporre di un fondo con il quale fare fronte ad eventuali oneri che possano scaturire a seguito di riserve formulate dalle imprese nel corso della realizzazione delle opere di propria competenza. La rapida definizione delle controversie, auspicata e prevista dalla normativa sui lavori pubblici, consente spesso di evitare i maggiori oneri conseguenti alle azioni giudiziarie che le imprese intraprendono a causa dei ritardi spesso imputabili alla necessità di avviare lunghi procedimenti amministrativo-contabili per la ricerca delle risorse finanziarie necessarie;
- La lettera c) prevede una serie di modifiche all'articolo 60 finalizzate ad evitare l'accumulazione di residui passivi ed a favorire l'accelerazione della spesa;
- La lettera d) pone in capo all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione le competenze in materia di budget economico, in modo tale da dotare la struttura del completo governo degli strumenti di attuazione e gestione della contabilità analitica. Il budget economico è infatti lo strumento di programmazione volto a quantificare a preventivo le risorse che saranno utilizzate nell'ambito della produzione dei servizi amministrativi da parte di ciascun centro di costo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I commi 10, 11 e 12 recano disposizioni in materia di controllo degli enti strumentali e delle agenzie regionali.

Il comma 10, è finalizzato ad uniformare e razionalizzare le procedure di controllo degli enti e delle agenzie. La lettera a) contempla la possibilità – per gli atti relativi ad approvazioni di bilanci, variazioni di bilanci e conti consuntivi - di effettuare richieste di elementi integrativi e giustificativi agli enti soggetti al controllo, anche per l'Assessore competente in materia di bilancio.

I commi 11 e 12 sono volti alla razionalizzazione delle procedure di controllo degli enti strumentali e delle agenzie regionali. Si è assistito infatti in questi ultimi anni al proliferare di atti amministrativi finalizzati a delineare procedure di controllo difformi da ente ad ente, ciò ha comportato difficoltà e incongruenze operative. Con la norma in argomento si sottopongono tutti gli enti individuati dalla lettera a) ai controlli previsti dalla legge regionale n. 14/1995.

Il comma 13 detta una disciplina del fondo unico per gli enti locali, conforme all'entrata in vigore del nuovo regime delle entrate tributarie della regione.

Il comma 14 dispone che a valere sul fondo unico degli enti locali confluisca l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2007 relativa ad interventi finalizzati al risparmio energetico e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e acustico.

L'ARTICOLO 2 reca le disposizioni in materia di crediti d'imposta per le piccole e medie imprese, ivi comprese le relative sanzioni.

L'intervento normativo è finalizzato al mantenimento ed eventuale incremento dell'attuale base occupativa, in attesa della ripresa economica prevedibile nel 2011. L'obiettivo è perseguito tramite l'introduzione di un contributo, erogabile nella forma del credito d'imposta, per l'anno 2010, finalizzato a limitare gli effetti economici e sociali della crisi ed a fornire sostegno alle imprese che, confidando nella ripresa economica, mantengono l'attuale base occupativa ed investono, eventualmente, in nuove assunzioni.

Tale risultato, che in un periodo di sviluppo del sistema economico potrebbe sembrare non ottimale, diventa nell'attuale situazione di crisi un obiettivo sfidante, soprattutto alla luce dei trend negativi dell'occupazione registrati nell'ultimo anno.

Lo strumento per il perseguimento degli obiettivi descritti consiste in un finanziamento a valere sul carico fiscale e contributivo che presenta livelli di efficacia superiori a quelli tradizionali: il credito d'imposta. Si tratta di un meccanismo agevolativo fortemente apprezzato da chi se ne avvantaggia per le sue caratteristiche di semplicità e automatismo. Tale strumento è inoltre fortemente raccomandato dall'Unione Europea, in quanto - al contrario dei tradizionali incentivi finanziari, il cui impiego è sempre sottoposto al rischio di disperdere l'utilità del denaro pubblico su soggetti potenzialmente inefficienti - premia le imprese in debito verso l'erario, vale a dire soggetti in utile o con un valore aggiunto positivo, (cui corrisponde una gestione economica positiva) o debiti verso gli istituti di previdenza (conseguenti all'utilizzo di lavoratori ed alla conseguente regolarità contributiva previdenziale).

Non va inoltre sottovalutato l'effetto che il credito d'imposta può avere in termini di incentivo all'emersione di imprese che sino ad oggi hanno operato in nero; tale effetto caratterizza in generale tutti i crediti di imposta, ma è ulteriormente stimolato dal particolare metodo di calcolo dell'incentivo ideato dal legislatore sardo, che riduce l'onere contributivo gravante sulle imprese a valere sui dipendenti assunti.

L'agevolazione è rivolta alle imprese che alla data del 31 agosto 2009 abbiano non più di 15 dipendenti e che operano nei settori economici che maggiormente risultano aver subito nell'ultima annualità gli effetti

della crisi. In particolare la legge individua come settori da agevolare quello delle costruzioni, del commercio, tessile, della lavorazione dei metalli e di minerali non metalliferi, chimico e meccanico.

La limitazione alle piccole imprese ha lo scopo di concentrare gli aiuti a favore di quei soggetti che hanno minori possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali in caso di difficoltà al mantenimento dell'occupazione in forze. Questi soggetti, peraltro, rappresentano circa l'ottanta per cento delle imprese sarde, fortemente sbilanciate verso la piccola impresa.

I richiedenti l'agevolazione devono inoltre risultare operanti nel territorio regionale alla data del 31 agosto 2009, con uno o più dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, per i quali abbiano versato nel 2009 i contributi previdenziali obbligatori; devono inoltre impegnarsi a non ridurre nel corso del 2010 il numero di dipendenti assunti nelle unità operative ubicate in Sardegna alla data del 31 agosto 2009.

La base di calcolo dell'incentivo di cui al precedente punto 1 è costituita dall'importo versato nel 2009 agli Istituti di Previdenza nell'annualità precedente, a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, relativi ai dipendenti operanti in Sardegna. E' fatta salva l'eventuale individuazione di un limite massimo di contributo per ogni beneficiario che potrebbe essere disposta dalla Giunta, sulla base dei fondi disponibili.

L'agevolazione complessivamente ottenuta da ciascuna impresa deve rientrare nei limiti consentiti dalla normativa europea per gli aiuti di importo limitato, in sostanza il credito, per l'anno 2010, può essere utilizzato nei limiti del "de minimis" maggiorato fino a 500.000 Euro, a seguito delle decisioni comunitarie volte a fronteggiare l'eccezionalità della crisi mondiale.

La stima dell'impatto massimo che il disposto della legge avrà sul singolo beneficiario può essere fatta agevolmente, seppure con alcune semplificazioni, a partire dal reddito medio per dipendente in Sardegna e dall'impatto che i contributi versati obbligatoriamente agli Istituti di previdenza e assistenza hanno sullo stesso. Sulla base di recenti rilevazioni statistiche, il reddito medio di un lavoratore dipendente nell'isola può essere stimato pari a circa 26.000 euro; tenuto conto della quota contributiva mediamente a carico del datore di lavoro, si può stimare un aiuto medio di circa 1250 euro per ogni dipendente occupato nell'impresa beneficiaria.

Essendo l'agevolazione rivolta alle piccole imprese che abbiano in forze al massimo 15 dipendenti, si deduce che le imprese che rispetteranno il requisito di mantenimento dell'occupazione potranno beneficiare di un'agevolazione pari al massimo a 18.750 euro, alla quale si somma il bonus di 1.500 euro per ogni nuova assunzione.

L'ARTICOLO 3 reca interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

I commi da 1 a 4 sono relativi all'istituzione di un fondo, da ripartirsi tra gli Assessorati competenti per materia, con una dotazione complessiva di 400.000.000 euro (100.000.000 euro per ciascuno degli anni 2010/ 2013) per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. Tali iniziative potranno essere realizzate mediante gli strumenti di programmazione integrata, al fine di favorire anche la partecipazione di soggetti privati alla realizzazione delle opere.

Lo spirito dell'intervento è quello di ottenere il duplice effetto di sostenere, da un lato, l'infrastrutturazione pubblica anche con risorse private, dall'altro, agevolare i privati nella realizzazione di investimenti produttivi per il tessuto socio-economico, nell'ambito di un progetto integrato, unitario e coerente.

Il comma 5 destina risorse comunitarie nella misura fino a 150.000.000 euro per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese ammesse ai benefici comunitari, mediante la costituzione di un fondo di garanzia .

Il comma 6 introduce misure di accelerazione della spesa pubblica tramite l'istituzione di un unico centro di responsabilità amministrativa per la concessione di agevolazioni alle imprese quando le risorse provengono da fonti di finanziamento poste in capo a diversi Assessorati.

L'ARTICOLO 4 reca interventi per lo sviluppo delle politiche sociali, tali interventi costituiscono il proseguimento di azioni già avviate con le precedenti manovre finanziarie. In particolare ci si riferisce al fondo regionale per la non autosufficienza, alle misure volte a fronteggiare l'emergenza sociale, al funzionamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa ed al "fondo di garanzia etica".

Il comma 1, in linea con le azioni previste dalla legge finanziaria 2009, stanziando risorse per fronteggiare l'emergenza sociale. Le risorse sono destinate: per euro 30.000.000 alla realizzazione di azioni di contrasto alla povertà; per euro 25.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione di cantieri comunali, e per l'aumento del patrimonio boschivo mediante utilizzo di disoccupati o inoccupati; per euro 10.000.000 alla concessione dei sussidi a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per i contratti di

solidarietà e per euro 20.000.000 per interventi a favore di lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. Infine 5.000.000, a valere sui fondi POR FSE per dottorati e assegni di ricerca.

I commi 2 e 3 destinano risorse pari ad euro 155.000.000 al fondo regionale per la non autosufficienza, per le seguenti finalità: euro 25.500.000 per il potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie; euro 51.700.000 per il finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità; euro 13.000.000 per il proseguimento del programma "Ritornare a casa"; euro 9.000.000 per il finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria; euro 50.800.000 per il finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie ed euro 5.000.000 per l'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali.

Il comma 4 integra le modalità di utilizzo del fondo regionale per l'edilizia abitativa, tenuto conto dell'incremento del costo degli immobili; al fine di ridurre l'importo delle rate di mutuo mediante l'aumento della durata dello stesso, rivede l'importo di mutuo da agevolare portando lo stesso sino a un massimo di euro 120.000 e al relativo ammortamento sino a oltre 25 anni.

Il comma 5 integra con euro 3.000.000 per gli anni 2010 e 2011 il "fondo di garanzia etica", destinato all'abbattimento del costo dell'indebitamento di persone appartenenti a fasce sociali più deboli.

Il comma 6 detta disposizioni circa il calcolo degli aiuti per il sostentamento alle famiglie, prendendo come riferimento il reddito familiare, calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente. Le modalità di calcolo verranno definite con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore della Programmazione, sentiti gli assessori competenti per materia.

L'ARTICOLO 5, costituito da un unico comma, reca interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale e prevede l'accantonamento nel FNOL di risorse pari a 180 milioni di euro (50 milioni nel 2010 e nel 2011 e 40 milioni nel 2012 e nel 2013), per la realizzazione di un organico piano di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 1  
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2009, stimato in complessivi euro 1.800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie, si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2010 delle predette autorizzazioni:

- a) euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1;
- b) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
- c) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005);
- d) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 – legge finanziaria 2004);
- e) euro 176.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 117.093.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2040 (U.P.B. S08.01.005 e U.P.B. S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2010; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (U.P.B. S08.01.002)

Fondi regionali (Cap. SC08.0024)

- anno 2010	euro 93.675.000
- anno 2011	euro 81.395.000
- anno 2012	euro 81.395.000
- anno 2013	euro 81.395.000

- b) fondo speciale per spese in conto capitale (U.P.B. S08.01.003)

Fondi regionali (Cap. SC08.0034)

- anno 2010	euro 20.000.000
- anno 2011	euro 20.000.000
- anno 2012	euro 20.000.000
- anno 2013	euro 20.000.000

4. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate per gli anni 2010-2013 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate, per gli anni 2010-2013, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 è stanziata una spesa valutata in annui euro 800.000 (U.P.B. S01.05.001) e dell'articolo 4, comma

12 della stessa legge una spesa valutata per l'anno 2010 in euro 4.000.000 (U.P.B. S06.03.024).

7. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 è abrogato.

8. È autorizzato il ricorso al contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare) di cui all'articolo 160 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la realizzazione di interventi di infrastrutture pubbliche aventi rilevanza strategica su scala regionale; per tale finalità è autorizzata nell'anno 2010 la spesa di euro 500.000 a valere sul fondo della programmazione negoziata (U.P.B. S01.03.010)

9. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 4 comma 1 le lettere c) ed m) sono abrogate, ed è inserito il seguente comma:

“1 bis. La legge finanziaria non può contenere:

- a) disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di settore e le condizioni degli stessi interventi;
- b) norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione Regionale e degli Enti e Agenzie sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente.”

b) nell'articolo 24 ai commi 1 e 3 dopo le parole “revisioni dei prezzi contrattuali,” sono inserite le seguenti: “ai maggiori compensi dovuti per effetto della definizione di riserve”;

c) nell'articolo 60 sono introdotte le seguenti modifiche:

- 1) nel comma 2 è abrogata l'espressione dopo il punto e la virgola;
- 2) nel comma 3 le parole “quinto esercizio” sono sostituite con “quarto esercizio”;
- 3) il comma 10 è abrogato;
- 4) il comma 11 è così sostituito: “Le somme stanziare per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari qualora impegnate permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione Europea”;
- 5) il comma 12 è così sostituito: “Le somme stanziare per spese correnti e per spese d'investimento correlate ad entrate aventi, in tutto o in parte, destinazione vincolata non impegnate sono trasferite all'esercizio successivo con pari riscossione d'entrata: le stesse somme, con eccezione di quelle di cui al precedente comma 11, permangono in conto dei residui sino all'esercizio successivo a quello della riscossione, nei limiti della medesima riscossione.”
- 6) dopo il comma 12 è inserito il seguente: “13. Al fine di una semplificazione delle scritture contabili la legge di bilancio determina il limite dell'importo per il mantenimento residuo attivo e passivo. Alle eventuali obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della presente legge.” In sede di prima applicazione, con riferimento agli esercizi finanziari 2009 e 2010, tale limite è fissato in euro 1.000.”

d) nell'articolo 61, comma 5, sono soppresse le parole “Assessore regionale della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio”.

10. Gli enti strumentali della Regione e le Agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di Bilancio, di concerto con gli Assessori competenti per materia, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione.

11. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La richiesta di elementi giustificativi può essere effettuata, per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio, con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 del presente articolo.

b) la tabella A è modificata come segue:

**TABELLA A**

**Presidenza**

- 1) Osservatorio Economico;
- 2) Sardegna Ricerche;

**Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio**

- 3) Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

**Difesa dell'ambiente**

- 4) Ente foreste della Sardegna;
- 5) Conservatoria delle Coste della Sardegna;
- 6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS);

**Agricoltura e riforma agro-pastorale**

- 7) Agenzia Regionale Sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 8) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
- 9) LAORE Sardegna;

**Turismo, artigianato e commercio**

- 10) Sardegna Promozione;

**Lavori pubblici**

- 11) Ente Acque Sardegna (ENAS);
- 12) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

**Lavoro**

- 13) Agenzia Regionale per il Lavoro;

**Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport**

- 14) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)
- 15) Istituto superiore regionale etnografico (I.S.R.E.)

**Igiene, sanità e assistenza sociale**

- 16) Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna (I.Z.S.);

12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

13. Al fine della definizione dell'ammontare e delle modalità di ripartizione e gestione del fondo unico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, nel rispetto delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 ed in conformità all'entrata in vigore del nuovo regime delle entrate tributarie della regione, la commissione, prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di riordino del regime dei rapporti finanziari tra regione ed enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale. Nelle more della stessa proposta, l'ammontare del fondo unico per l'anno 2010 è determinato in Euro 600.000.000 ed è assegnato ai comuni per la quota di 528.000.000 di Euro e alle province per la quota di 72.000.000 di Euro (UPB 01.06.001).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2007 confluisce nel fondo di cui al comma precedente.

## Art. 2

### Credito d'imposta per le piccole imprese

1. Al fine di incentivare il mantenimento e la crescita della base occupativa, e' autorizzata la costituzione di un fondo con una dotazione, nell'anno 2010, di euro 50.000.000 per la concessione, nello stesso anno, di contributi da utilizzarsi nella forma di credito di imposta ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 calcolato sulla base dei contributi previdenziali a carico delle imprese e da queste versati per il personale dipendente operante nelle unità operative ubicate in Sardegna (U.P.B S06.06.006).

2. L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa comunitaria di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea-Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) e secondo il disposto dell'articolo 3 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, alle imprese operanti nei seguenti settori: sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, limitatamente ai codici di cui ai punti 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33; sezione F e sezione G.

3. Possono accedere all'agevolazione le imprese che rispettino le seguenti condizioni:

a) non occupino più di 15 dipendenti alla data del 31 agosto 2009;

b) risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 agosto 2009, con uno o più dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, per i quali abbiano versato nell'anno 2009 i contributi previdenziali obbligatori;

c) si impegnino a non ridurre nel corso del 2010, o incrementino, il numero di dipendenti assunti nelle unità operative ubicate in Sardegna alla data del 31 agosto 2009;

d) osservino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti.

4. Il contributo è pari al 20 per cento dell'importo versato nell'anno 2009 a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, a valere sul personale dipendente operante nell'Isola, ed è maggiorata di un importo pari a euro 1.500 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata in Sardegna nel corso del 2010, che incrementi la base occupazionale in forze nelle sedi operative ubicate nell'isola al 31 agosto 2009. Il contributo non è cumulabile con eventuali ammortizzatori sociali.

5. Le modalità, i limiti d'importo ed i criteri di fruizione dell'agevolazione, le modalità e i criteri di applicazione dei controlli e delle sanzioni, da effettuarsi a cura dell'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, con apposita direttiva della Giunta regionale, emessa su proposta dell'assessore competente in materia di entrate, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

6. Al fine di garantire la fruibilità dell'agevolazione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è autorizzata la stipula ai sensi del Decreto Ministeriale 21 maggio 2003 di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che disciplini le modalità operative e la movimentazione del fondo di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata, nell'anno 2010, una spesa valutata in euro 300.000 (U.P.B. S.01.04.001).

7. Il recupero dell'indebita fruizione del credito di imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni sono eseguiti dall'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, a' termini dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 16, 17, 18, 19 e 20 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### Art. 3

#### Interventi per lo sviluppo delle attività produttive

1. Per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, da attuarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è autorizzata una spesa complessiva di euro 400.000.000, in ragione di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (U.P.B. S01.03.010).

2. A tal fine è istituito, per le risorse di provenienza regionale, presso l'Assessorato regionale competente in materia di programmazione, un apposito fondo da ripartirsi tra gli Assessorati competenti per materia; i termini e le modalità di funzionamento del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali il parere si da per acquisito.

3. Al fine di favorire la più celere cantierabilità dei lavori, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento per l'anno 2010 è destinata al finanziamento degli oneri di progettazione.

4. La spesa di cui al comma 1 ha carattere autorizzatorio e può essere oggetto di impegno pluriennale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. Gli stanziamenti di bilancio tengono conto dei suddetti impegni. La quota di stanziamento non impegnata nell'anno di riferimento, permane nel conto dei residui per essere utilizzata, per le medesime finalità, fino a suo esaurimento.

5. A valere sui fondi POR-FESR 2007-2013 una somma fino ad euro 150.000.000 è destinata ad agevolare l'accesso al credito delle imprese, ammesse ai benefici comunitari, mediante la costituzione di un fondo di garanzia. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono individuati con apposita direttiva della Giunta regionale, emessa su proposta dell'assessore competente in materia di programmazione.

6. Nell'articolo 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 così come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 dopo il comma 5 ter è inserito il seguente:

“5 quater. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa relativa alla concessione di agevolazioni a favore delle imprese, quando queste prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi Assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.”

#### Art. 4

##### Interventi a favore delle politiche sociali e per l'occupazione

1. Per fronteggiare l'emergenza sociale è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 90.000.000 per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (U.P.B. S05.03.007);
- b) euro 25.000.000 per la realizzazione degli interventi a favore dei comuni previsti dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1, per euro 15.000.000, e punto 2, per euro 10.000.000, (U.P.B. S02.03.005);
- c) euro 10.000.000 per la concessione dei sussidi a favore di lavoratori che non beneficiano di ammortizzatori sociali e per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e articolo 8, comma 20 della legge regionale 7 maggio 2009, n. 3 (U.P.B. S06.06.004);
- d) euro 5.000.000 delle risorse a valere sul POR – FSE 2007/2013 sono destinate all'erogazione di borse per dottorati di ricerca, assegni di ricerca e progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005;
- e) euro 20.000.000, di cui 10.000.000 a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013, da utilizzarsi, mediante apposito disegno di legge da presentarsi in Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per accordi o voucher formativi di cui all'articolo 8, comma 19 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 a favore di lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione (U.P.B S08.01.002).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 per l'anno 2010 è determinata in euro 149.800.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:

- a) risorse regionali per euro 30.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (U.P.B. S05.03.007);
- b) risorse regionali per euro 50.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (U.P.B. S05.03.007);
- c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (U.P.B. S05.03.007);
- d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004)(U.P.B. S05.03.005);
- e) risorse regionali per euro 50.800.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (U.P.B. S05.03.007).
- f) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali, di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (U.P.B. S05.03.007).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a potenziare quelle previste dagli assi occupabilità, inclusione sociale e adattabilità della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sul Fondo sociale europeo, che per il periodo di riferimento dispongono di oltre euro

90.000.000.

4. Il mutuo agevolato concedibile ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) è elevato sino ad euro 120.000 con ammortamento mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti a fronte delle quali la riduzione del tasso di interesse è di 14 semestralità per mutui decennali, di 20 semestralità per i mutui quindicennali e ventennali, e di 26 semestralità per i mutui venticinquennali e oltre. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande inoltrate alla Regione successivamente alla pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico permanente da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, può autorizzare l'utilizzo di parte dello stanziamento previsto dal citato "Fondo per l'edilizia abitativa" per il cofinanziamento delle iniziative previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 25 giugno 2009, n. 112 (Piano nazionale di edilizia abitativa).

5. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, l'integrazione di euro 3.000.000 a favore del "fondo di garanzia etica" di cui all'articolo 2, comma 2 lettera e) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (U.P.B. S05.03.007). Tale fondo è utilizzato anche per il sostegno all'indebitamento dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali, ed in particolare a favore dei lavoratori che, a far data dal 1 gennaio 2010 sono o continuano ad essere interessati:

- a) da crisi aziendali occupazionali e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modifiche e integrazioni;
- b) da contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata;
- c) che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1 gennaio 2009

6. Ai fini della concessione di aiuti per il sostentamento alle famiglie il reddito familiare è calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente. Le modalità di applicazione sono definite con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore della Programmazione, sentiti gli assessori competenti per materia, con l'obiettivo di sopperire allo svantaggio di essere "famiglia numerosa".

## Art. 5

### Interventi a favore del sistema di istruzione e formazione professionale

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la realizzazione di un organico piano di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale. Per tali finalità è accantonata nel fondo nuovi oneri legislativi la somma complessiva di euro 180.000.000, in ragione di 50.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S08.01.002).

Art. 6  
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2010-2011-2012-2013 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

## TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

### Fondi Regionali (Cap. SC08.0024 - UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2010	2011	2012	2013
1) DDL concernente: Interventi a favore dei disoccupati o in cerca di prima occupazione	10.000			
2) DDL concernente: Interventi a favore del sistema istruzione e formazione professionale	50.000	50.000	40.000	40.000
3) DDL collegato alla manovra economico finanziaria: Disposizioni nei settori economico e sociale	18.575	11.395	11.395	11.395
4) Interventi vari	15.000	20.000	30.000	30.000
<b>Totale</b>	<b>93.675</b>	<b>81.395</b>	<b>81.395</b>	<b>81.395</b>

## TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi  
(Cap. SC08.0034 - U.P.B. S08.01.003)

(importi in migliaia di euro)

<b>Fondi Regionali (SC08.0034)</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1) Interventi vari		20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Totale</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>